

Acc. "A"

cep 225

acc. 179

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE MISSIONI OMI ETS"

Articolo 1

Costituzione - Denominazione

- 1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "Amici delle Missioni OMI ETS" (d'ora in avanti l'Associazione),
- 1.2 A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Articolo 2

Sede - Durata

- 2.1 L'Associazione ha sede in Frascati, attualmente all'indirizzo di Via Tuscolana n. 73. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, in Italia e all'estero, amministrative, sezioni locali.
- 2.2 La variazione di sede legale nell'ambito comunale, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, e non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
- 2.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

Finalità e Attività

- 3.1 L'Associazione, che ha struttura democratica ed è senza scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, morale e di sostentamento economico, verso i Paesi in via di sviluppo e le popolazioni ove sono presenti unità dei missionari Oblati di Maria Immacolata (O.M.I.) o con le loro missioni estere nei diversi Paesi del mondo. In particolare, intende perseguire i seguenti scopi:
 - a. Tutela e promozione dei diritti dei più bisognosi;
 - b. Sostegno morale e materiale attraverso opere di beneficenza, aiuto nello sviluppo di strutture attraverso attività di assistenza materiale e programmi di sostegno;
 - c. Promozione di attività, di informazione e programmi di sensibilizzazione attorno a problematiche sociali con particolare riguardo alla tutela e all'aiuto di persone bisognose da svolgere sia nei Paesi in via di sviluppo sia nell'ambito del territorio nazionale;
 - d. Promozione sociale e attivazione delle risorse locali allo sviluppo;
 - e. Collaborazioni con istituti, enti, associazioni, organismi e volontari locali, nazionali e internazionali.
- 3.2 Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:
 - ❖ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i) D. Lgs. 117/2017);
 - ❖ Cooperazione allo sviluppo (art. 5, co. 1, lett. n) D. Lgs. 117/2017);
 - ❖ Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate (art. 5, co. 1, lett. u) D. Lgs. 117/2017);

1. Paolo Tancini

98

- ❖ Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza (art. 5, co. 1, lett. v) D. Lgs. 117/2017);
- ❖ Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, co. 1, lett. w) D. Lgs. 117/2017);
- ❖ Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo (art. 5, co. 1, lett. w) D. Lgs. 117/2017).

3.3 Per il compimento delle suindicate attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. Definire ed attuare progetti in Paesi in via di sviluppo nel settore energetico, idrico, sanitario e dell'istruzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, realizzare piccoli impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile; scavare pozzi, intervenire per migliorare le condizioni igienico-sanitarie delle comunità locali attraverso la costruzione di reti idriche, anche di modesta entità; promuovere e favorire fattivamente la diffusione di orti agricoli per donne; erogare contributi liberali per l'edificazione di scuole e poli sanitari;
- b. Promuovere e realizzare adozioni e sostegno a distanza;
- c. Promuovere attività di sensibilizzazione sulle problematiche dei Paesi in via di sviluppo per offrire loro un sostegno e per favorire l'integrazione e la promozione umana;
- d. Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3.4 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 D. Lgs. 117/2017;

3.5 L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, da quelle precedentemente elencate di cui al punto 2) del presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

3.6 Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.7 L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 è rimessa al Consiglio Direttivo;

3.8 Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale;

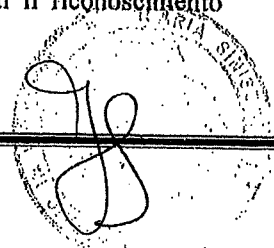
3.9 Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 *Patrimonio*

4.1 Il Patrimonio dell'Associazione è composto da un Patrimonio Indisponibile e da un Patrimonio Disponibile.

4.2 Il Patrimonio Indisponibile deve essere di un ammontare corrispondente o superiore all'ammontare del Patrimonio minimo stabilito per le associazioni aventi il riconoscimento giuridico.

2 *Roberto Facchini*



- 4.3 Il patrimonio Disponibile dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4.4 Il patrimonio Disponibile dell'Associazione è costituito:
- a) Dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei Revisori, disponga ad incremento del patrimonio;
 - b) Dai beni mobili e immobili e dai valori che per i conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione a titolo di patrimonio;
 - c) Dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 4.5 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
- 4.6 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 4.7 All'Associazione è fatto espresso divieto di svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste.

Articolo 5

Esercizio Finanziario

- 5.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 5.2 L'Associazione, in relazione all'esercizio finanziario, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.
- 5.3 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, e depositato al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 giugno).
- 5.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 6

Bilancio Sociale

- 6.1 L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria, ossia nel caso in cui i ricavi, entrate, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di Euro, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;
- 6.2 Se l'associazione conseguisse ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 € annui dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 7

Soci

- 7.1 Gli associati sono persone fisiche o giuridiche che aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento;
- 7.2 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo;
- 7.3 Per essere ammessi all'Associazione, gli interessati devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;
- 7.4 Il Consiglio Direttivo ne decide insindacabilmente l'accoglimento o il rigetto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte e previa verifica della concreta possibilità di contribuire all'elaborazione degli indirizzi e alla realizzazione delle attività sociali.
- 7.5 I soci Ordinari, che possono essere sia cittadini italiani che stranieri, sono coloro i quali hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, si interessano e partecipano alla vita ed alle attività dell'Associazione e contribuiscono al perseguimento delle finalità statutarie con attività, elargizioni e donazioni.
- 7.6 Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di "socio onorario" a persone che abbiano acquisito reali e particolari benemeritenze a favore dell'Associazione e possano contribuire, anche in via occasionale, all'elaborazione degli indirizzi e dei programmi dell'attività associativa.
- 7.7 Il socio onorario non assumerà in nessun caso la qualifica di "socio" ai sensi del presente articolo, e potrà partecipare in veste di osservatore alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto e senza che possa ricoprire alcuna carica sociale.
- 7.8 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo delle modalità associative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 8

Diritti dei soci

- 8.1 Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale ove deliberata dal Consiglio Direttivo, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 8.2 La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se emanato.
- 8.3 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri dell'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione dei libri dell'Associazione deve avvenire presso la sede della stessa ed alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Decadenza dei soci

- 9.1 I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa ove deliberata;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - decadenza per aver fatto più di due assenze consecutive non giustificate alle riunioni delle assemblee ordinarie e/o straordinarie dei soci, deliberata dal Consiglio Direttivo.

4 *Stefano Jacchini*

[Signature]

9.2 Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria;

9.3 Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 10

Organi Dell'associazione

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- ❖ l'Assemblea dei Soci;
- ❖ il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- ❖ il Presidente;
- ❖ il Vicepresidente
- ❖ il Tesoriere
- ❖ l'Organo di Controllo.

Articolo 11

Assemblee - Assemblea Ordinaria

11.1 L'Assemblea ordinaria dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione;

11.2 Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, proposti dal Consiglio Direttivo;
- La nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti ai sensi del successivo articolo 13;
- La nomina dell'Organo di Controllo, qualora ne ricorrano le condizioni di legge o lo ritenga opportuno l'Assemblea dei Soci;
- Deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- Approva il Bilancio consuntivo e preventivo annuale accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

11.3 La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

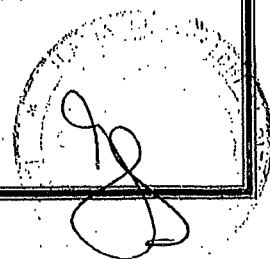
11.4 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque in altro luogo, ma comunque idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati e comunque in Italia.

11.5 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e l'eventuale seconda convocazione.

11.6 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione;

11.7 L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo.

Roberto Tuccillo



- 11.8 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 11.9 Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
- 11.10 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione andata deserta per il non raggiungimento del quorum costitutivo, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 11.11 Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- 11.12 L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 11.13 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 11.14 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 12

Assemblea Straordinaria

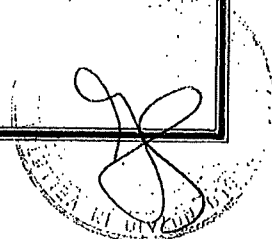
- 12.1 L'Assemblea straordinaria, salvo che per quanto è stabilito nel presente articolo è regolata secondo le norme del precedente articolo 11.
- 12.2 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, posta elettronica spediti ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
- 12.3 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12.4 L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente il cinquantuno per cento dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.
- 12.5 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
 - cancellazione dal RUNTS.
- 12.6 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, nel rispetto di quanto disposto dall'art.9 del D.lgs n.117/2017.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

- 13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea, tra un minimo di tre a quindici componenti eletti dall'assemblea.
- 13.2 Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'associazione, il Segretario, che in caso di mancata nomina del Tesoriere svolge le funzioni di quest'ultimo, ed il Tesoriere.
- 13.3 Il Segretario e il Tesoriere durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6 *Luigi De Cecco*



13.4 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- l'amministrazione e gestione dell'associazione ordinaria e straordinaria salvo che per le materie che il presente statuto riserva alla assemblea ordinaria o straordinaria;
- deliberare la decadenza e la radiazione dei soci nei casi di cui all'art.9;
- delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri attribuendo loro la rappresentanza e la firma legale della associazione in forma congiunta o disgiunta, nell'ambito dei poteri ad essi delegati;

13.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è effettuata dal Presidente con un preavviso di almeno 8 giorni, o 5 giorni in caso di urgenza, a mezzo lettera raccomandata, per posta elettronica o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta.

13.6 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione;

13.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.8 Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

13.9 Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si considera cessato l'intero Consiglio Direttivo e verrà convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, dai consiglieri rimasti in carica.

Articolo 14.

Il Presidente

14.1 Il Presidente della associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

14.2 Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

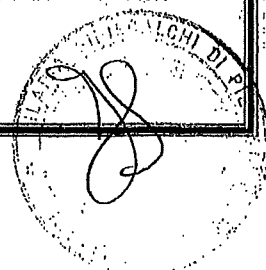
14.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.4 Il Presidente dell'associazione convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le delibere del Consiglio Direttivo, stipulando contratti e convenzioni, e in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva sua riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.

14.5 Il Presidente eserciterà i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo e nomina procuratori speciali, per singoli atti o categorie di atti e avvocati e procuratori speciali abilitati alle liti.

14.6 Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e sul buon funzionamento della associazione.

7 *Adolfo Tocchio*



Articolo 15
Il Vicepresidente

15.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 16
Tesoriere

16.1 Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione.

Articolo 17
Organo di Controllo

17.1 L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi.

17.2 Il Consiglio Direttivo può anche nominare un Organo di controllo monocratico al quale si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

17.3 Nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, all'Organo di controllo si applicano le disposizioni degli articoli 2399 e 2397, comma 2, del Codice Civile.

17.4 L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

17.5 L'Organo di controllo è rieleggibile.

17.6 È compito dell'Organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice; L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

17.7 Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

17.8 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18
Riunioni dell'Organo di Controllo

18.1 L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente.

18.2 Delle riunioni dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dagli altri componenti.

18.3 L'Organo di controllo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo.

di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Organo di controllo si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 19 *Revisione legale dei conti*

- 19.1 L'Organo di revisione, secondo quanto disposto dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione
- 19.2 Ai sensi dell'art. 30 co. 6 D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea dei Soci all'Organo di Controllo;
- 19.3 L'Organo di revisione rimane in carica tre esercizi e scade alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 19.4 L'Organo di revisione è rieleggibile;
- 19.5 La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario dell'Associazione. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, senza diritto di voto;
- 19.6 All'Organo di revisione spetta il compenso stabilito dal Consiglio Direttivo, al momento dell'elezione;
- 19.7 L'Organo di revisione vigila:
- sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle dei regolamenti, se eventualmente adottati;
 - sull'amministrazione della Associazione;
 - sulla regolare tenuta della contabilità;
 - sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.
- 19.8 L'Organo di revisione inoltre:
- esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo.
- 19.9 L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive dell'Organo di Revisione o a quelle del Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dalla carica.
- 19.10 In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Organo di Revisione, il Presidente dell'Associazione provvede senza indugio a nominare un successore che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio. Il designato potrà anche essere poi nominato nel mandato successivo.

Articolo 20 *Entrate*

- 20.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a. da redditi del Patrimonio;
 - b. dalle quote annuali dei soci, ove deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - c. da contributi di privati che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, per le finalità dell'Associazione;
 - d. da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. da contributi di organismi internazionali;
 - f. da rimborsi derivanti da convenzioni da entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali;
- 20.2 L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

Stefano Tesolin

Articolo 21

Scioglimento

- 21.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
- 21.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residui.
- 21.3 In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie, nel rispetto dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Dipendenti e collaboratori

- 22.1 L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni professionali, volontarie e gratuite dei propri soci. L'Associazione si obbliga ad assicurare i soci che prestino attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.
- 22.2 L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
- 22.3 I lavoratori, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi.

Articolo 23

Responsabilità dell'organizzazione

- 23.1 L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- 23.2 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Articolo 24

Norma di rinvio

- 24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Stefano Fecchi

